

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del Reg.	OGGETTO: Presa d'atto procedimento penale a carico di dipendenti e amministratori comunali. Determinazioni
Data 25/05/2022	

Per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 25/05/2022

Il responsabile del Servizio interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di MAGGIO alle ore 09:20 in Cursi, convocata previ avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
1 MELCORE Antonio		Sì
2 IACOVAZZI Maria Crescenza		Sì
3 BARONE Daniele	Sì	
4 FRISULLO Ilaria	Sì	
5 CHILLA Emanuela	Sì	

Per quanto concerne la regolarità contabile

Parere: Favorevole

Data 25/05/2022

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Presiede il Sig. Daniele Barone SINDACO F.F.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Antonio ANTONICA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui "La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso";

## Premesso che:

- è pervenuta una comunicazione, acquisita al prot. n. 1517 del 23.03.2022, da parte di diversi dipendenti e amministratori dell'ente relativa alla notifica di un procedimento penale n. 3916/2021 e n. 6323/2021 R.GIP, in relazione alla Camera di consiglio fissata per il 31.05.2022 innanzi al Tribunale di Lecce;
- con medesime comunicazioni, è stato nominato, ai fini del comune gradimento del legale di fiducia, l'avv. Edoardo Santoro, di Cursi;

Richiamato l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, il quale dispone che "l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio";

Visto l'orientamento applicativo ARAN RAL\_1979 in materia di tutela legale di dipendenti comunali coinvolti in procedimenti penali presso l'Ente utilizzatore, che evidenzia che ai fini della individuazione dei soggetti che possono beneficiare del patrocinio legale, la clausola fa riferimento alla nozione di "dipendente" dell'ente; proprio per la sua genericità, tale nozione si presta a ricomprendere non solo i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'ente, ma anche quelli che comunque operano ad altro titolo presso lo stesso;

Vista la legge n. 125/2015, di conversione del decreto legge n. 78/2015, che ha modificato l'articolo 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, consentendo una duplice possibilità per le amministrazioni locali:

- "assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato";
- dare corso al rimborso delle spese legali "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012, il decreto con cui si fissano i parametri per la definizione dei compensi ai legali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza di determinati requisiti;

Rilevato altresì che, in mancanza di una specifica disciplina, è applicabile altresì il principio generale di cui all'art. 1720, comma II c.c., secondo cui colui che compie atti che vengono riferiti ad un diverso centro di imputazione giuridica non deve sopportare le conseguenze sfavorevoli e dannose di tale attività, fermo restando che, dovendosi trattare di atti compiuti nell'esclusivo interesse dell'ente di appartenenza (ovvero in assenza di un conflitto d'interessi) le spese di difesa da rimborsare devono essere limitate a quelle dei procedimenti penali conclusisi con sentenza di assoluzione con formula piena;

Preso atto, pertanto, che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei dipendenti comunali e degli amministratori da parte dell'Ente, necessita di valutazione dell'esistenza dei seguenti presupposti:

- assenza di dolo o colpa grave;
- connessione tra contenzioso e carica rivestita ovvero i fatti oggetto del giudizio sono imputabili al soggetto in relazione all'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitto d'interesse tra il soggetto e l'Ente di appartenenza;

• conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

Atteso che la ratio sottesa alla citata normativa è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto – oltre che nell'interesse – dell'amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente e/o dell'amministratore direttamente all'Ente di appartenenza;

Considerato che l'accertamento del conflitto di interesse con l'Ente vada compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui è giunta l'autorità giudiziaria;

Atteso che in ogni caso un eventuale rimborso non potrà essere superiore ai limiti fissati dai parametri di cui al vigente decreto ministeriale in materia di liquidazione compensi per la professione forense e del Regolamento comunale sul servizio avvocatura e disciplina dei compensi e che tale circostanza deve essere fatta presente agli interessati;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

## DELIBERA

- 1. Di dare atto di quanto in premessa.
- 2. Di prendere atto, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, dell'avvio del procedimento penale nr. 3916/2021 R.G.N.R. Mod. 21 e nr. 6323/2021 R.G. GIP a carico di alcuni dipendenti ed amministratori noti in atti con la nomina del legale indicato, su cui si esprime favorevole gradimento.
- 3. Di dare atto che il rimborso spese legali avverrà a seguito delle valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge rispetto alle conclusioni cui è giunta l'autorità giudiziaria, nei limiti previsti dal D.M. in materia di liquidazione compensi per la professione forense.
- 4. Di trasmettere la presente deliberazione agli interessati, per la presa d'atto del suo contenuto.
- 5. Di affidare al Responsabile di Settore l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione.
- 6. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

SINDACO F.F.	IL SEGRETARIO GENERALE		
F.to Daniele Barone	F.to Dott. Antonio ANTONICA		
CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIONE		
Copia della presente deliberazione viene pubblica odierna per rimanervi per quindici giorni consecuti	ta all'Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data vi.		
Cursi, 25/05/2022	IL SEGRETARIO GENERALE		
,	F.to Dott. Antonio ANTONICA		
	s n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. o cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile si.		
E' copia conforme all'originale per uso amministra	tivo.		
Cursi,	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
	Arch. Giuseppe INGROSSO		